



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 11-08-2025

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 49 DEL 09-08-2025

PREMESSO:

CHE con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 49 del 9 agosto 2025, si sono disciplinati gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici nelle frazioni balneari di Marinella e Triscina di Selinunte al fine di contrastare il fenomeno della c.d. "Malamovida", fenomeno normalmente caratterizzato dalla fruizione di luoghi ed esercizi pubblici nelle ore serali e notturne;

CHE la movida viene considerato anche un fenomeno positivo capace di generare valore sociale e buona qualità di vita oltre che valore economico;

CONSIDERATO che:

- come è noto, il fenomeno di aggregazione e assembramenti aumenta in relazione alla stagionalità, in determinate fasce orarie e in determinati giorni della settimana;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale"* nonché *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- l'art. 54, comma 4, del medesimo Testo Unico prevede che *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

ATTESO che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra i cittadini residenti e attività economiche, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare o ordinario svolgimento della vita civile, la quiete e la sicurezza dei centri urbani;

CONSIDERATO che in occasione di manifestazioni e/o eventi pubbliche o, eccezionalmente, private potranno essere previste deroghe all'odierno provvedimento purché richieste per iscritto e debitamente motivate;

RITENUTO, a seguito di richieste dei pubblici esercenti delle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte, di estendere l'obbligo di chiusura dalle ore 02,30 alle ore 06,00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e dalle ore 04.00 alle ore 06.00 nelle giornate di venerdì sabato e Domenica, fermo restando il divieto assoluto

di vendere alcolici negli orari stabiliti dalla Ordinanza Sindacale n. 42 del 20/6/2025

VISTI:

- gli artt.50,comma 5,e 54,comma4, del D.lgs.n.267/2000;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto2008,che ha definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi del citato art. 54, comma4, del D.lgs. n.267/2000;
- la legge 30 marzo 2001, n.125(Legge Quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati);
- il T.U.L.P.S.;
- l'ordinanza sindacale n. 42 del 20/6/2025;
- l'ordinanza sindacale n. 49 del 9/08/2025;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte in *premessa* che qui si intendono integralmente trascritte ed a parziale modifica della ordinanza Sindacale n. 49 del 9/08/2025,

dal giorno della notifica della presente ordinanza alle ore 00:00 del 30 settembre 2025, per i pubblici esercizi delle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte, l'OBBLIGO DI CHIUSURA come di seguito riportato:

- a) **DALLE ORE 04:00 ALLE ORE 06:00, nelle giornate di venerdì, sabato e Domenica e il giorno antecedente al festivo infrasettimanale;**
- b) **DALLE ORE 02,30 ALLE ORE 06,00, nelle giornate comprese tra il lunedì e il giovedì;**

-

Sia nell'ipotesi a) sia nell'ipotesi b) rimangono fermi i limiti stabiliti dalla Ordinanza Sindacale n. 42 del 20/6/2025 per la somministrazione anche da asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e precisamente:

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, CON QUALSIASI MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE ANCHE DA ASPORTO:

- **Dalle ore 01,00 alle ore 7,00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;**
- **Dlle ore 02,00 alle ore 7,00 del giorno successivo dal venerdì al sabato e il giorno antecedente al festivo infrasettimanale.**

Si ribadisce inoltre per i suddetti esercenti l'obbligo di garantire all'interno del proprio locale, negli eventuali spazi gestiti in concessione e nelle immediate pertinenze che non ci siano schiamazzi atti a disturbare la quiete pubblica.

I titolari dei pubblici esercizi sono altresì tenuti ad osservare, anche in materia di emissione sonore quanto previsto nell' Ordinanza Sindacale n. 42 del 20/6/2025.

DARE ATTO che in occasione di manifestazioni e/o eventi pubbliche o, eccezionalmente, private potranno essere previste deroghe all'odierno provvedimento purché richieste per iscritto e debitamente motivate.

DISPONE

il relativo controllo all'esecuzione dell'odierno provvedimento, alle Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale del Comune di Castelvetro.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- chiunque vende a/o somministra alcolici in violazione dei divieti della presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 a € 12.000,00, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 125/2001;
- l'inosservanza degli altri obblighi e dei divieti di cui all'odierno dispositivo, ai sensi

dell'art.7-bis del D.lgs. n.267/2000, comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a€ 50 0,00;

Aisensidell'art.10delT.U.L.P.S.:

- in caso di violazione di una delle previsioni della presente ordinanza, è disposta la sospensione fino a giorni tre dell'attività;
- in caso di seconda violazione, è disposta la sospensione dell'attività fino a giorni venti;
- alla terza contestazione per violazione delle previsioni della presente ordinanza, si procederà alla revoca del titolo autorizzatorio.

AVVERTE

Aisensidell'art.3, comma4, dellaL.241/1990es.m.i. sicomunicacheavversolapresenteOrdinanza:

- in applicazione della L.1034/1971 e s.m.i., è possibile proporre ricorso entro60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;
- in applicazione del D.P.R. 1199/1971, è possibile proporre ricorso straordinario entro120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

Che la presente Ordinanza Sindacale sia trasmessa a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Trapani;
- Sig. Questore della Provincia di Trapani;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Compagnia Carabinieri Castelvetro;
- Stazione Carabinieri Marinella;
- Commissariato di P.S. Castelvetro;
- Compagnia Guardia di Finanza Castelvetro;
- Comando Polizia locale del Comune di Castelvetro;
- Responsabile della VI Direzione Organizzativa.

Il Vice Comandante della P.M.
(Dott. Giovanni Catalano)

IL SINDACO
AVV. GIOVANNI LENTINI

IL SINDACO
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.